



A.V.I. Umbria Onlus

Associazione Vita Indipendente Umbria



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DI "ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE UMBRIA"**

Il giorno **Martedì 7 Giugno**, alle ore 16:00, in modalità combinata presenza/remoto si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci **in seconda convocazione**, essendo la prima andata deserta, di AVI Umbria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **novità sulla regolarizzazione dell'iscrizione al RUNTS;**
- 2) **relazione e confronto sull'attività svolta e quella prevista;**
- 3) **esame ed approvazione Bilancio di esercizio anno 2021;**
- 4) **presentazione candidature e votazione nuovo Consiglio Direttivo;**
- 5) **istanza di acquisizione della Personalità giuridica e della Partita IVA;**
- 6) **varie ed eventuali.**

Sono giunti *in presenza* presso sede i soci:

Mezzasoma Anna Rita, Perolini Salvatrice, Mazzetelli Ornella, Paolocci Cristiano, Strinati Jacopo Tommaso, Mezzanotte Maurizio, Perla Antonietta, Minard Tasho, Sebastiani Francesco, Tonucci Andrea, Montori Pierpaolo; per un totale di 11 iscritti.

Assistono *in remoto* a partecipano all'Assemblea via Google Meet con audio e video i soci:

Mercorelli Daniela, Moscioni Francesco, Proietti Paolo, Donghi Giovanni, Pop Marian Sorin, Salomone Fabio, Magara Sauro, Cotini Maria Giulia; per un totale di 8 iscritti.

Non sono giunte deleghe.

L'Assemblea propone all'unanimità di nominare come Presidente odierno il Sig. Andrea Tonucci e come Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Rita Mezzasoma; i soci, null'altro da proporre e senza avanzare mozioni consta l'accettazione dell'incarico da parte dei due candidati.

La Sig.ra Mezzasoma assume l'incarico e inizia a redigere il presente verbale.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita con la **presenza di 19 soci** su 36 regolarmente iscritti, e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Segretaria introduce la riunione con la lettura dell'Ordine del Giorno e passa la parola al Presidente Andrea Tonucci.

1) NOVITÀ SULLA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura della comunicazione giunta di recente all'associazione circa la non regolarità dell'iscrizione (automatica) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) inviata dalla Regione Umbria. La comunicazione arrivata via email reca come oggetto "Art. 31, co. 4 e 8, DM N. 106/2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Procedimento di migrazione ed iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Verifica



requisiti e informazioni. Richiesta regolarizzazione motivi ostativi e informazioni / documentazione mancante"; le due obiezioni della Regione riguardano esclusivamente lo Statuto (depositato in gennaio c.a. presso Agenzia Entrate di Terni).

La prima segnala che *non è giunta alla Regione la versione definitiva bollata dello Statuto* (in realtà inviata via pec e respinta perché la procedura non era considerata corretta). Il problema, come asserisce il socio Francesco Sebastiani, incaricato amministrativo, si risolverebbe facilmente con l'invio del documento così come richiesto nella email, poiché lo Statuto vidimato sarebbe immediatamente disponibile.

La seconda invece concerne l'articolo 8 dello stesso, nel quale la Regione denuncia *"l'esclusione della possibilità di associarsi a persone fisiche minorenni, in contrasto con principi generali Enti del Terzo Settore"*. Su questo punto il Presidente prende la parola e asserisce che sì, l'errore c'è e deve essere soggetto a revisione da parte dell'Assemblea, ma che tale "esclusione" non era assolutamente nelle intenzioni dei redattori; si tratta invece di una svista data dalla mole di testi visionati e dai quali, con semplici copia e incolla, sono stati riportati frasi o interi paragrafi considerati analoghi per contenuti con i tratti distintivi della nostra associazione.

Il Presidente sottolinea come nel 2020, - con uno sforzo fatto di studio e di concertazione con consulenti e con alcuni soci - si sia operato per il bene dell'associazione nella stesura dello Statuto in adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) senza la possibilità di farlo in presenza, esclusivamente attraverso scambio di email, condivisione di files, telefonate e messaggi. Ragione di tutto ovviamente la pandemia e le disposizioni conseguenti. Anche il responsabile amministrativo aggiunge come sia stata "tardiva" la registrazione dello Statuto presso Agenzia delle Entrate.

Il Presidente propone all'Assemblea dunque la modifica sostanziale, nella maniera più "netta", di eliminare direttamente la dizione inserita nell'Articolo 8 al Punto n. 3 che reca *"...se hanno compiuto i 18 anni..."*; il nuovo testo diverrebbe così come riportato dalla Segretaria: *"Art. 8, Punto n. 3 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento e se, anche alternativamente, sono: ..."*.

L'Assemblea, dopo una brevissima discussione, concorda che la soluzione suggerita sia la più opportuna e rapida possibile; la Segretaria apre la votazione e consta l'unanimità; lo Statuto viene modificato come stabilito; non essendovi altre correzioni da apportare lo Statuto, così come espresso, verrà quanto prima registrato presso Agenzia delle Entrate, poi inviato alla Regione entro il limite di 60 giorni dalla presa d'atto, come da richiesta.

2) RELAZIONE E CONFRONTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E QUELLA PREVISTA

Il Presidente riprende la parola e passa ad esporre, circa il punto 2) dell'O.d.G., sulle attività dell'associazione dell'ultimo anno. Viene qui riportato sinteticamente quanto esposto. Il Presidente sottolinea il grande impegno strutturale di risorse e mezzi per l'avvio e la gestione del progetto *"Self Care Community: comunità sostenibili, resilienti e attivanti"*; il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Umbria per una cifra complessiva di 458 mila euro, rappresenta il più importante, per importi e coinvolgimento, da quando l'associazione fu fondata nel 1998. Importante anche perché AVI è soggetto capofila e perché mette in relazione l'associazione con altre realtà del territorio: Comuni, federazioni associative, altre organizzazioni; per un totale di 7 partners e una decina di soggetti pubblici / privati co-finanziatori. Oltre a coinvolgere diversi profili professionali, in forma di collaboratori.



Il progetto Self Care, iniziato nel maggio 2021, non si concluderà nel maggio 2022, dice il Presidente, ma grazie ad una proroga accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avrà un nuovo termine nel 30 agosto. Questo da modo di diluire le attività e di poter organizzare al meglio tutti gli eventi in programma, probabilmente di calendarizzarne di nuovi.

Sebbene questo grande impegno abbia assorbito molte delle "energie" di cui dispone l'associazione in termini di risorse umane e strutturali, il Presidente rimarca quanto invece sia basilare e centrale l'impegno costante, non solo culturale e di rappresentanza, della promozione e lo sviluppo della "Vita Indipendente". Tanto che questa "mission" della nostra organizzazione, chiarisce il Presidente, non è solo un settore di attività, bensì un elemento trasversale tanto da essere colonna portante anche dello stesso progetto "Self Care". "Vita Indipendente" ha dato vita ad attività concrete, quelle di consulenza alla pari per intendersi, in varie Zone Sociali dell'Umbria, con Convenzioni sottoscritte con Comune di Assisi, Città di Castello, Marsciano, Narni, Spoleto.

A livello di convenzionamento con soggetti privati, confermato l'impegno anche nel 2021, il Centro di Mobilità Umbro ha ripreso regolarmente le sue attività per conto del gruppo Fiat; così come il Centro Risorse EmpowerNet per il Ce.S.Vol. Umbria. Il Presidente assicura che i progetti menzionati stanno avendo o avranno sviluppi anche nell'anno in corso, 2022.

3) ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2021

La Segretaria introduce il responsabile amministrativo Francesco Sebastiani al quale cede la parola. Il responsabile ritiene doverosa una premessa ed illustra circa le novità introdotte, tassativamente da quest'anno, dal Codice del Terzo Settore.

Il nuovo Codice, di fatto, impone due tipi di rendiconti, ovvero due schemi alternativi, a seconda della mole di fatturato raggiunto; impone inoltre il "deposito" del rendiconto presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il "Rendiconto per Cassa" è predisposto per gli enti che non raggiungono i 220.000 euro di volumi ed è strutturato in maniera essenziale in "Entrate" ed "Uscite". Il "Bilancio di Esercizio" per volumi superiori a 220.000 euro (dal terzo anno consecutivo), è invece strutturato sulla base del principio della competenza economica; di stampo "civilistico" è complesso e include uno "Stato Patrimoniale", un "Rendiconto Gestionale" (conto economico) e la "Dichiarazione di Missione" (tipo nota integrativa).

Pur non essendo nei volumi indicati, ma ben al di sotto - spiega il responsabile -, di concerto con il Consiglio Direttivo si è scelto di optare (poiché non escluso dalla normativa) per la seconda ipotesi, ovvero per il Bilancio di Esercizio. La motivazione della scelta è fondata sulla "continuità" e la consuetudine. Da sempre, dal '98, l'associazione basa la sua struttura contabile sulla "Partita doppia", registrando le entrate e le uscite, sì, ma anche ricezione ed emissioni di giustificativi, scritture di assestamento e così via. Di conseguenza ha sempre prodotto bilanci di tipo "civilistico" con Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il principio contabile alla base di questa direzione è la "competenza economica" e non finanziaria delle voci di bilancio; questo per stabilire costi e ricavi reali dell'anno, consapevoli che la non corrispondenza, consueta, tra contributi ricevuti e spese sostenute a fronte di tali entrate, spesso, genera risultati economici contraddittori e che disorientano gli stessi redattori.

Terminate le premesse il responsabile amministrativo passa a riferire circa le voci di bilancio. Espone su "Stato Patrimoniale" rilevando le Immobilizzazioni Materiali come Macchine d'Ufficio, Mobili e Arredi e Beni inferiori a Euro 516,46.



Rileva come i crediti verso i "clienti", ovvero enti pubblici e privati per convenzionamenti, corrispondano a circa 25.000 euro e siano quasi tutti esigibili, se non già saldati, nell'esercizio in corso. Rimangono in "forse" i 6.000 euro dovuti dal Comune di Terni per i quali si attende ancora liquidazione dal 2018.

Tra le Passività, nel Patrimonio Netto si rileva un "Disavanzo d'esercizio" di circa 7.500 euro. Il responsabile rimanda la copertura del disavanzo alla deliberazione dell'Assemblea, successiva alla presentazione. Il Trattamento di Fine Rapporto ammonta a circa 2.600 euro ed è riferito ad un unico dipendente in carico; interviene la socia Ornella Mazzetelli che propone all'Assemblea di istituire un vero e proprio "fondo" presso istituto di credito o assicurativo ove vengano depositate di mano in mano le quote di accantonamento del tfr.

La discussione trova favorevole la maggioranza dei presenti pertanto si dà mandato al responsabile amministrativo di chiedere nuovamente alla dipendente interessata se abbia o meno intenzione di "trattenere" le quote del tfr presso un istituto da lei individuato oppure di costituirne uno per l'associazione presso istituti preposti.

Si passa alla visione della situazione debitoria dell'associazione, tra le voci delle Passività del Bilancio; il responsabile amministrativo spiega come la voce "debiti verso partnership" si riferisca a contributi della Regione Umbria ricevuti nella veste di soggetto capofila (progetto Self Care Community) e ancora dovuti ad altri enti privati per attività non ancora iniziate; la cifra si aggira intorno ai 12.000 euro ed è stata saldata nei primi mesi del 2022.

Sono invece 16.300 i debiti verso i fornitori, 15.000 dei quali ad un unico consulente (per progetto Self Care Community) che verrà saldato a breve.

Quasi 19.900 euro sono invece i Risconti Passivi, contributi già ricevuti ma che ricadono per competenza nell'anno in corso.

Il responsabile passa ad esporre sul Rendiconto Gestionale (conto economico) e anche in questo caso rende nota una precisazione circa la nuova struttura del rendiconto data dalla normativa. Costi e Ricavi sono ulteriormente suddivisi in aree di attività, come sancito: "Attività di interesse generale", "Attività Diverse", "Raccolta Fondi", "Finanziarie e Patrimoniali" e "Di Supporto Generale". Sono stati aggiunti inoltre in una sezione a parte, oneri e proventi "Figurativi".

Il responsabile indica come "Attività di interesse generale" quelle svolte abitualmente così come indicate nello Statuto.

Giustifica la distinzione dei costi e ricavi "**di supporto generale**" dagli altri in quanto annoverano entrate ed uscite la cui manifestazione prescinde dall'effettivo svolgimento o meno di attività. Sussisterebbero comunque.

Da questa interpretazione scaturisce un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi di "interesse generale" che si attestano intorno ai 100.000 euro e che si differenziano, in difetto, di circa 1.200 euro.

Non sono state individuate voci per la sezione "attività diverse", "finanziarie e patrimoniali".

Nella sezione "E, di supporto generale" sono riportati come detto soprattutto i costi di struttura sostenuti come spese indirette rispetto all'attività svolta, anche se rendicontabili "in quota parte" nei vari progetti in essere. Qui si trovano le utenze, spese per servizi e ammortamenti dei cespiti. Dall'altra parte, tra i proventi "di supporto generale", si trovano le quote associative e le liberalità non condizionate.

A tal proposito interviene il socio Giovanni Donghi che invita l'Assemblea, il costituendo Direttivo e l'amministrazione a porre in opera tutti gli atti necessari affinché tutti i soci siano in regola con il versamento della quota di iscrizione, e che lo



siano regolarmente ogni anno. Non è solo una questione finanziaria, aggiunge, è soprattutto un fatto che dimostrerebbe il proprio intento di partecipare e contribuire a tutto ciò l'associazione svolge sul territorio.

Di fatto, aggiunge il responsabile amministrativo, sono più di 70 le persone che almeno una volta, negli ultimi 5 anni hanno versato la propria quota, mentre sono in media una trentina quelli che versano sempre.

Delle novità introdotte con il nuovo Codice una delle più interessanti è sicuramente la sezione degli oneri e dei proventi "Figurativi"; il responsabile amministrativo spiega cosa sono e che non ha ancora ascritto voci a questa parte del bilancio chiamando in causa Presidente e Assemblea circa suggerimenti e valutazioni in merito; conclude condividendo la propria personale opinione che gli eventuali "costi relativi ai volontari" sono già di uso comune per questa fattispecie.

Il responsabile riporta quanto stabilito dalla normativa circa la regolarizzazione dei volontari; informa circa i limiti previsti di 10 euro giornalieri, 150 mensili, a copertura di spese sostenute e giustificabili; asserisce che questi importi sono già a bilancio e che il costo "figurativo" potrebbe essere individuato in una sorta di "compenso mensile" per le attività svolte dai volontari. Il

Presidente e l'Assemblea mostrano assenso su questa scelta, valutano come opportuna questa indicazione e danno mandato all'amministrazione affinché si stabilisca una cifra congrua, sulla base dell'esperienza, per i volontari registrati. Il Presidente

interviene suggerendo inoltre che anche tra i costi "figurativi" potrebbe essere incluso "l'affitto" ipotetico che di fatto non c'è; tra i ricavi "figurativi" invece, suggerisce, potrebbe essere inserita una voce non effettivamente riscontrabile: si tratta di possibili "proventi da affitto di locali e servizi"; di fatto, sancito anche dalla Convenzione di Comodato d'uso con il Comune di Terni, l'associazione ospita regolarmente presso i locali della propria sede, Centro per l'Autonomia Umbro, altri enti e organizzazioni ed anche veri e propri eventi, come riunioni, videoconferenze, iniziative in genere. L'Assemblea concorda pienamente su quest'altra ipotesi e propone che si stabilisca una "retta" virtuale, commisurando il contributo alla quota parte delle utenze impiegate, sulla base di un utilizzo di "mezza giornata" per: A) uso ufficio, B) uso eventi.

Si conclude la relazione sul Bilancio con il rilevamento del Disavanzo superiore ai 7.000 euro per il quale l'Assemblea vota all'unanimità la copertura con la riserva "Avanzi esercizi precedenti", avendone capienza.

L'Assemblea approva il Bilancio.

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE E VOTAZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

La parola passa dunque al Presidente che presenta le candidature, sollecitandone altre nel consesso, per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Al termine del consulto giungono all'Assemblea 7 candidature dei soci per il ruolo di Consigliere. Non essendoci mozioni ostative la Segretaria passa alla votazione e l'Assemblea approva il nuovo Consiglio Direttivo da 7 membri, nelle persone di: Andrea Tonucci (con la carica di presidente), Anna Rita Mezzasoma (con la carica di vicepresidente), Daniela Mercorelli, Giovanni Donghi, Jacopo Tommaso Strinati, Salvatrice Perolini, Antonietta Perla.

5) ISTANZA DI ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E DELLA PARTITA IVA

Passando al Punto 5) dell'O.d.G. il Presidente prende la parola per rendere noto le motivazioni per cui si propone all'Assemblea di votare sull'acquisizione della personalità giuridica e della partita iva: in particolare l'acquisizione della personalità giuridica sarebbe contemporanea all'iscrizione al RUNTS e necessita di atto pubblico.



A.V.I. Umbria Onlus

Associazione Vita Indipendente Umbria

A.V.I. Umbria Onlus

Associazione Vita Indipendente Umbria



Sinteticamente riepilogando vengono illustrati i cambiamenti delle condizioni ambientali (contesto storico, normativo, territoriale) e della stessa evoluzione dell'associazione, con progetti sempre più importanti, responsabilizzanti e stringenti dal punto di vista non solo finanziario e contabile ma anche legale. L'esempio del progetto "Self Care Community" per i quali si è reso necessario contrattualizzare rapporti con la Regione, con altri enti pubblici e privati, nonché con fornitori di servizi per svariate migliaia di euro, pone il tema del sovradimensionamento, del salto di qualità, o anche solo della responsabilità e dei diritti nei confronti dei soggetti menzionati, con "esposizione" del rappresentante legale con il proprio patrimonio.

Viene specificato in merito alla "personalità giuridica" dal responsabile amministrativo che come requisito l'associazione debba costituire un patrimonio per un minimo di Euro 15.000.

Il socio Francesco Moscioni interviene assentendo sulla necessità di determinate scelte strutturali, e suggerisce inoltre l'opportunità di una copertura assicurativa per il Rappresentante Legale.

L'Assemblea dopo discussione e chiarimento, decide di deliberare che l'associazione sia dotata di personalità giuridica con l'istituzione di una riserva patrimoniale minima di E. 15.000; decide inoltre di dare mandato al responsabile amministrativo e al Consiglio Direttivo di valutare le opportunità e le conseguenze economiche dell'eventuale apertura della Partita IVA contro la quale nessun socio esprime parere negativo.

6) VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da discutere né da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 19 previo lettura del presente Verbale.

Terni, 7 giugno 2022

Il Presidente dell'assemblea

Andrea Tonucci

Il Segretario

Anna Rita Mezzasoma

REGISTRATO A TERNI IL 11-07-2022

AL N° 899

ATT. SERIE 3

ESENTE



L'ADDETTO
(Anna Rita Mezzasoma)



A.V.I. Umbria APS

Associazione Vita Indipendente Umbria



STATUTO

"Associazione Vita Indipendente Umbria - APS"

in breve "AVI Umbria - APS"

ART. 1) Costituzione, Denominazione

1. L'Associazione Vita Indipendente Umbria - APS, già costituita in data 9 dicembre 1998 come Associazione Paratetraplegici della provincia di Terni, ha assunto con lo Statuto approvato in data 23/09/2008 le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S. ai sensi del D.L. n.460 del 4 dicembre 1997 e la denominazione di Associazione Vita Indipendente Umbria - Paratetraplegici della provincia di Terni O.N.L.U.S.
2. In data 25 settembre 2008 l'Associazione è stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.
3. In data 17 ottobre 2014 è stata iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento n. 8414 del 17 ottobre 2014.
4. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo assumere alla stessa la denominazione di Associazione Vita Indipendente Umbria, in breve AVI Umbria, nonché la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, facendo inserire nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
5. AVI Umbria, oltre a mantenere la qualifica di APS, sino alla decorrenza di cui all'art. 104 c.2 del D.lgs. 117/2017 manterrà quella di Onlus di cui al D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.
6. AVI Umbria potrà provvedere a seguito di delibera del direttivo all'acquisto di



personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2) Sede

1. AVI Umbria-APS ha la sua sede legale nel Comune di Terni (TR) in via Papa Benedetto III n.48, e persegue le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Umbria.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
3. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) Durata

1. L'Associazione non ha durata predeterminata nel tempo, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 4) Finalità

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni



2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità (art. 1, Convenzione Onu) ed opera affinché:

- a. si contrasti ogni forma di discriminazione e si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'art. 3 comma 2 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
- b. si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione alla personale condizione di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
- c. si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica, sociale e tecnologica;
- d. si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
- e. si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;



- f. si garantisca che il personale progetto di vita di ognuno trovi appropriata risposta in un progetto individuale in cui ricomporre tutti gli interventi e servizi che vanno dalla ri-abilitazione all'inclusione sociale e lavorativa;
- g. si sollecitino politiche ed interventi definiti sulla base della documentata conoscenza dei diritti, bisogni ed aspirazioni delle persone con disabilità, e, con la loro attiva partecipazione, siano costantemente monitorati e valutati;

Art. 5) Attività

1. AVI Umbria persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5 lettera a) del D.Lgs 117/2016);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5 lettera c) del D.Lgs 117/2016);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.

244 (art.5 lettera w) del D.Lgs 117/2016);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 lettera d) del D.Lgs 117/2016);
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5 lettera g) del D.Lgs 117/2016);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lettera h) del D.Lgs 117/2016);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art.5 lettera i) del D.Lgs 117/2016);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 lettera k) del D.Lgs 117/2016);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5 lettera l) del D.Lgs 117/2016) ;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 lettera m) del D.Lgs 117/2016) ;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del



lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art.5 lettera p) del D.Lgs 117/2016);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5 lettera q) del D.Lgs 117/2016);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art.5 lettera s) del D.Lgs 117/2016);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lettera v) del D.Lgs 117/2016);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5 lettera z) del D.Lgs 117/2016).

2. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, nonché specifica attenzione ai profili ed alle tematiche legati alla disabilità, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è



delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

4. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
5. Nel rispetto della normativa in materia, l'Associazione può inoltre promuovere o comunque accedere a progetti e iniziative di crowdfunding, a liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà, nonché accedere o promuovere iniziative di social lending ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.
6. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio- educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente delle persone con disabilità e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera, indipendente e tutelata nel pieno e concreto riconoscimento dei diritti



fondamentali, della propria dignità nonché delle personali preferenze ed aspettative.

7. In particolare, l'Associazione, ispirandosi al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 1, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici, del terzo settore e con privati, in particolare nei seguenti ambiti:

- a. sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche concernenti i problemi e gli ostacoli che le persone con disabilità e le loro famiglie devono affrontare, la prevenzione delle cause della disabilità, nonché la promozione della salute e del ben-essere delle persone con disabilità,;
- b. supporto alla persona con disabilità e alla sua famiglia nella definizione e realizzazione del personale Progetto di Vita attraverso la promozione, organizzazione o gestione di iniziative, interventi e servizi per la Vita indipendente e la piena inclusione sociale,;
- c. collaborazione con istituzioni pubbliche e private, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicitando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione.

La collaborazione con le Istituzioni pubbliche si realizza in attuazione



dei principi di sussidiarietà promuovendo attività e forme di
co-programmazione, co-progettazione, convenzione, accreditamento
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 6) Assenza di scopo di lucro-patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
5. In ogni caso si considera distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7) Obblighi inerenti l'iscrizione nella sezione delle associazioni di promozione sociale del registro unico nazionale del terzo settore



1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in base al principio di solidarietà sociale e, di norma, in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8) Associati e loro modalità di ammissione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento, se, anche alternativamente, sono:
 - A. persone con disabilità;
 - B. genitori, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affiliati di persone



con disabilità o persone legate con loro da un rapporto civile previsto

dalla legge 20 maggio 2016, n 76;

C. altre persone diverse da quelle di cui alle lett. A. e B., che, comunque,

condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato

alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di

tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero

complessivo degli associati.

4. La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con
disabilità per cui si è assunta l'iscrizione.

5. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione
delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, anche nel
registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

6. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti
del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non
sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale, che
intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal
presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

d. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

e. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

8. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

9. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

10. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo

domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti

modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone
giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email



cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

11. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
12. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
13. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.
14. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
15. Entro 60 giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dall'assemblea degli associati e potrà comunque presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di:
 - a. cooperare e contribuire, nelle forme a loro possibili e secondo le proprie risorse e i mezzi disponibili, allo svolgimento delle attività e



- allo sviluppo dell'associazione;
- b. condividere i valori e le finalità espresse dall'associazione;
 - c. accettare e rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.
 3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 4. È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita dell'associazione.
 5. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati, nonché eventualmente i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono, sono registrati nel libro Soci nonché nell'Anagrafica dell'Associazione.
 6. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
 7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto di seguito previsto.
 8. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
 9. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
 10. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.



11. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.
12. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Perdita di status di associato

1. Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
3. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
5. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
6. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
7. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali



all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in

contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere

l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

8. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
9. Il socio espulso avverso tale decisione può chiedere, entro i successivi 30 giorni, che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dall'assemblea degli associati e potrà comunque presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11) Volontari

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal



beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



ART. 12) Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
5. Segretario-Tesoriere;
6. Il Comitato dei Garanti se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
7. Il Comitato Tecnico-Scientifico se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) Cariche ricoperte negli organi

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di componente dell'Organo di Controllo, di Garante, di Revisore dei conti e di componente del Comitato Tecnico Scientifico, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione,



l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio

segreto se non per acclamazione.

Art. 14) Assemblea degli associati: competenze

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
3. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
5. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
 - b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. eleggere e revocare il Presidente, i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - g. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui

all'articolo 24 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi

associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro

confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed

approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione

associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a

decidere;

m. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.

6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

7. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della

stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento,

possono partecipare solo come uditori.

8. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.15) Assemblee: convocazioni

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo

del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.



2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno L'Assemblea Ordinaria viene convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
6. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
7. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima della data prescelta per l'assemblea in prima convocazione, con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea,

nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

8. L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- c. o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d. o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e. o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno .

ART.16) Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi - partecipazione

- 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
- 2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
- 3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto
- 4. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la



fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, anche in seconda convocazione,

può prevedere la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto, laddove ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo

5. Salvo ove diversamente previsto, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

ART. 17) Principio del voto singolo

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti.
2. Le votazioni concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.
3. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
4. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati

ART.18) Consiglio direttivo: componenti

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART.19) Consiglio direttivo: funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica e comunque almeno una volta ogni tre mesi, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera



- raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica.
 6. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
 7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
 8. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 9. In caso di parità, il voto del Presidente dell'associazione vale doppio.
 10. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
 11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 12. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente dell'organo di controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del



Presidente e senza diritto di voto, i Presidenti degli altri organi associativi o altro componente dei medesimi dagli stessi indicati, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 20) Consiglio direttivo: poteri

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha

tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- d. delibera sull'esclusione dell'associato (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta apportate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- g. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;



- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta nella relazione al bilancio o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- l. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- m. può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- n. propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- o. in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di riferimento;
- q. può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi pre determinandone tempi ed oneri di massima;



- r. nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- s. nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
- b) provvede e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In particolare:

- a) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- b) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- c) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- f) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa;
- g) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- h) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- i) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal



Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa

l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

- j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

2. I poteri di cui sopra possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 22) Il segretario e il tesoriere

1. Il Segretario, attraverso l'attività dell'ufficio, cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere, attraverso l'attività dell'ufficio nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare presenta al Direttivo la proposta di documento di bilancio di

previsione, affinché possa essere approvato preferibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno e la proposta di documento di bilancio di esercizio in tempo utile, affinché possa essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.

ART. 23) L'organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
6. Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
7. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio



- sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. -
8. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
 9. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
 10. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 24) Comitato dei garanti

1. L'Assemblea ha facoltà di istituire il Comitato dei Garanti e di eleggerne, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, i componenti, tra persone di provata moralità, adeguata capacità professionale, di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo.
2. Il Comitato dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
3. Il Comitato dei Garanti:
 - a) pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di rigetto di ammissione o di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo rispettivamente ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 10 del presente statuto;
 - b) svolge funzioni di composizione delle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita dell'Associazione;
 - c) decide in via irrituale e secondo equità per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un

tentativo obbligatorio

di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da

questi sottoposte;

d) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei

comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche

associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto e ai

regolamenti interni dell'Associazione anche avuto riguardo

alle esistenti linee guida in materia di Codice di Qualità e

Autocontrollo per gli organismi del Terzo Settore;

4. Il Comitato dei Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) la diffida;

c) la censura;

d) il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da

Ente aderente.

5. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi

ART. 25) Il comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da Soci e non soci purché di provata competenza relativamente agli scopi dell'associazione. Il numero dei suoi membri non è predeterminato e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea. I componenti sono eletti ogni tre anni; restano comunque in carica per il tempo necessario per portare a termine l'incarico ricevuto.
2. Il Presidente dell'associazione sovrintende il Comitato Scientifico.
3. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e deve essere interpellato, in toto

od in parte, dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, per tutte le decisioni che in qualche modo riguardano argomenti tecnico-scientifici.

4. Il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea hanno l'obbligo di dare atto, nei relativi verbali delle suddette deliberazioni, dell'interpellanza del Comitato scientifico e del parere da questo espresso per iscritto, pur non essendo tale parere vincolante per le deliberazioni stesse.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari

degli associati;

- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi

internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche,

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;

- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di

proprietà dell'Associazione;

- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi

agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di

interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi



a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive

modifiche e integrazioni;

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27) INTRASMISSIBILITÀ' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi

associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli



associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
3. Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nello Statuto in materia di accesso ai libri sociali nonché della vigente normativa in materia di pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.
4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro



mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 31) LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi un consolidato e formale rapporto di collaborazione con l'associazione, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.



ART.33) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

ART.34) NORME DI RINVIO - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci in data 07/06/2022

Associazione Vita Indipendente Umbria – APS

Il Legale Rappresentante

Andrea Tonucci

